



All. A

Regione Campania

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ACCORDO

per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali (IP) della Regione Campania, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61

VISTI gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), delle legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53", con particolare riferimento alla disciplina dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale contenuta nel Capo III;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione, come modificata dall'articolo 64, comma 4 bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTA l'Intesa in merito all'adozione delle Linee Guida di cui all'art. 13, comma 1-quinquies della Legge n. 40/2007, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010;

VISTI gli Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 relativi alla definizione delle aree professionali e alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Repertorio nazionale qualifiche triennali e diplomi quadriennali nazionali);

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante la "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ";

VISTO l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale siglato il 20 febbraio 2014, n. 21;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 30 giugno 2015, recante la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013. n. 13;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, sul progetto sperimentale recante "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale" siglato il 24 settembre 2015;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 17 maggio 2018 di recepimento dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 marzo 2018, repertorio atti n. 64/CSR, riguardante i criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 maggio 2018, n. 427, di recepimento dell'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018, repertorio atti n. 100/CSR, riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale e i percorsi di Istruzione Professionale compresi nel repertorio mindell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8 comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;

VISTO l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 28 ottobre 2004 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 maggio 2018, n. 92 avente ad oggetto "Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO l'Accordo, Repertorio Atti n. 19/210/CR10/C9 del 18 dicembre 2019, fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativo alla tabella di confluenza tra qualifiche e diplomi professionali e per l'assunzione delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 7 luglio 2020, n. 56, di recepimento dell'Accordo del 1 agosto 2019 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

VISTA l'Intesa in Conferenza Stato - Regioni del 10 settembre 2020 sullo schema di decreto ministeriale per la rimodulazione dell'Allegato 4 al Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 92 del 2018, concernente la tabella di correlazione tra le qualifiche e i diplomi di IeFP e gli indirizzi dei percorsi quinquennali dell'IP, resa necessaria dall'adozione, con l'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2019, del nuovo Repertorio nazionale delle figure di IeFP;

Visto l'Accordo in Conferenza Stato – Regioni, Repertorio Atti n. 156 del 10 settembre 2020, che integra la disciplina dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale di IeFP e viceversa;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 gennaio 2021 che recepisce le Linee guida di cui al decreto legislativo n. 13/2013, consentendo l'attivazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze;

Visto il Decreto Ministeriale 7 gennaio 2021 n. 11 – Recepimento dell'Accordo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, del 10 settembre 2020, Repertorio Atti n. 156, per la rimodulazione dell'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 100/CSR del 10 maggio 2018, recepito con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2018, relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, in applicazione di quanto sancito al punto 7 dell'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 155/CSR del 1° agosto 2019, riguardante l'integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

Visto l'articolo 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

RICHIAMATE

le disposizioni attuative del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) della Regione Campania, e in particolare:

Vista la Legge Regionale del 18 novembre 2009 n. 14 "Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità dellavoro";

Visto il regolamento regionale 2 aprile 2010, n. 8 di attuazione di cui alla legge regionale n. 14 del 18 fonte: http://burc.regione.campania.it

novembre 2009 e ss.mm.ii;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 314 del 28 giugno 2016 che approva il "Dispositivo Integrato S.C.R.I.V.E.R.E. - Sistema di Certificazione Regionale di Individuazione Validazione E Riconoscimento delle Esperienze" - ricettivo delle disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 30/06/2015;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 242 del 22 luglio 2013 "Approvazione del modello operativo di accreditamento degli operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi per il lavoro in Regione Campania";

Visto l'Accordo tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e la Regione Campania per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali (IP) della Regione Campania, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 siglato in data 31/12/2018;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 295 del 15 giugno 2020 "Recepimento dell'Accordo n. 155/CSR del 1° agosto 2019 in sede di Conferenza Stato-Regioni, nonché dell'Accordo in sede di Conferenza delle Regioni n. 19/210/CR10/C9 del 18 dicembre 2019 relativi ai percorsi di istruzione e formazione professionale";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 341 del 27 luglio 2021 "Nuova programmazione Istruzione e Formazione professionale (IeFP)";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 524 del 23 novembre 2021 "Azioni finalizzate all'assolvimento del diritto-dovere nell'Istruzione e formazione professionale - Percorsi I.eF.P. a titolarità degli Istituti Professionali - a.s. 2022/2023;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 136 del 22 marzo 2022 "Linee guida per l'accreditamento delle agenzie formative" e la successiva Deliberazione n. 48 del 31 gennaio 2023 "Accreditamento delle istituzioni scolastiche pubbliche concernenti l'offerta formativa finalizzata ai percorsi del sistema di Istruzione e Formazione professionale(iefp) regionale: disciplina transitoria".

CONSIDERATA

- · la necessità di dare continuità all'attuazione di quanto prescritto dall'art. 4 e dall'articolo 7, c. 2, del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 61, al fine di favorire il raccordo tra il sistema dell'Istruzione Professionale e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale per consentire, nell'interesse prioritario degli studenti, la realizzazione dell'offerta formativa sussidiaria assicurando la continuità e organicità dell'offerta territoriale di IeFP;
- · la necessità di dare attuazione a quanto prescritto dall'art. 4, c. 1, del Decreto Ministeriale 17 maggio 2018 per quanto attiene la definizione dei criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli studenti iscritti ai percorsi di istruzione professionale con le attività integrative di cui all'art. 3, c. 2, del medesimo Decreto, nonché la definizione delle modalità di accesso dei medesimi all'esame di qualifica e di diploma professionale;
- · l'esigenza di innalzare i livelli di istruzione e formazione professionale per tutti i giovani, in riferimento agli obiettivi fissati dall'Unione europea, garantendo la qualità e salvaguardando la specifica caratterizzazione dei percorsi di IeFP;

Tutto ciò premesso

TRA REGIONE CAMPANIA

 \mathbf{E}

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA DIREZIONE GENERALE

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Finalità dell'accordo

1. Il presente Accordo intende:

- favorire il raccordo tra il sistema di Istruzione Professionale (IP) e il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
- definire le modalità organizzative dei percorsi di IeFP presso le istituzioni scolastiche di IP secondo il modello di sussidiarietà definito dal D. Lgs. 61/2017;

Art. 2 Caratteristiche dell'offerta formativa

- 1. La programmazione dell'offerta sussidiaria di IeFP degli IP, così come la programmazione dell'offerta di IeFP degli organismi formativi accreditati, dovrà:
 - essere effettuata in un'ottica di complementarietà, di integrazione e di non sovrapposizione con l'offerta formativa di IeFP già presente sul territorio,
 - essere formulata in coerenza con il contesto socio-economico in cui essa si colloca e con i fabbisogni professionali collegati alla vocazioni produttive dei territori, al fine di garantire una maggiore spendibilità del titolo;
 - prevedere modalità di intervento atte a favorire e qualificare, oltre che la dimensione educativa, anche la dimensione di apprendimento in contesti organizzativi e lavorativi, in un'ottica di accompagnamento delle studentesse e degli studenti nella transizione verso il mondo del lavoro e in conformità con le finalità e le modalità applicative del sistema duale;
 - definire, nel rispetto degli standard formativi regionali, i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti dalle studentesse e dagli studenti dei percorsi di IP attraverso idonei interventi integrativi nell'ambito del Piano Formativo Individuale (PFI);
 - definire le modalità di accesso all'esame di qualifica e di diploma professionale per le studentesse e gli studenti che hanno acquisito i crediti formativi di cui al punto precedente;
 - assicurare alle studentesse e agli studenti la possibilità di passaggio tra i percorsi di IP e i percorsi di IeFP compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale e viceversa;
- 2. L'offerta sussidiaria degli IP è finalizzata all'integrazione, ampliamento e differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, per assicurare il diritto delle studentesse e degli studenti in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di accedere ai percorsi del secondo ciclo sia nell'istruzione secondaria superiore sia nel sistema di istruzione e formazione professionale.
- 3. Nell'ambito dell'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP le istituzioni scolastiche di IP rilasciano la qualifica triennale e il diploma professionale quadriennale di cui all'art. 18, comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 inclusi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione edelle qualificazioni professionali previste all'art. 8 del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13.
- 4. Al termine del terzo anno di IeFP gli studenti iscritti al percorso triennale conseguono i titoli di qualifica professionale di cui al Repertorio nazionale delle figure di riferimento come modificato e integrato con l'Accordo del 1° agosto 2019.

- 5. Il conseguimento della qualifica triennale in esito ai percorsi di IeFP in regime sussidiarietà è valido quale assolvimento del diritto dovere all'istruzione e alla formazione.
- 6. Al termine del percorso di quarto anno di IeFP gli studenti iscritti al percorso annuale conseguono ititoli di diploma professionale di cui al Repertorio nazionale delle figure di riferimento come modificato e integrato con l'Accordo del 1° agosto 2019.

Art. 3 Istituti Professionali destinatari dell'Accordo

- 1. L'offerta di IeFP potrà essere erogata, in continuità con la precedente programmazione, dagli Istituti Professionali della Regione Campania che intendono realizzare percorsi di IeFP finalizzati al conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale, accreditati ai sensi del successivo art. 9;
- 2. Sulla base della programmazione regionale del sistema di istruzione e formazione professionale, gli IP possono presentare, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali in materia di definizione dei Piani triennali dell'offerta formativa, la propria candidatura per attivare in via sussidiaria percorsi di IeFP per le figure professionali di cui alla tabella allegata (all. 1), secondo le modalità che saranno definite dalla Regione, in relazione ai propri indirizzi quinquennali in base alla tabella di Correlazione con qualifiche e diplomi IeFP.

Art.4 Determinazione degli organici

- 1. L'utilizzo delle dotazioni organiche degli IP per la realizzazione dei percorsi di cui al presente Accordo è consentito nei limiti previsti dal DM 61/2017, compatibilmente con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente previste dall'art. 1, commi da 63 a 69, della Legge n. 107/2015 e delle dotazioni A.T.A. di cui all'art. 19, comma 7, del D.L. n. 98/2011.
- 2. La realizzazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP da parte degli IP avviene nel rispetto del limite dell'organico docente assegnato a livello regionale per i percorsi ordinari degli IP e ad invarianza di spesa. In nessun caso la dotazione organica complessiva può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione dell'offerta sussidiaria.
- 3. Le classi iniziali di IeFP delle istituzioni scolastiche di IP si costituiscono con riferimento ai criteri del DPR 20 marzo 2009, n. 81.
- 4. L'organico assegnato alle istituzioni scolastiche di IP per le classi di IeFP non è separato. L'attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal dirigente scolastico nell'ambito delle procedure ordinarie che riguardano la generalità delle classi dell'istituzione scolastica.
- 5. Le classi di IeFP hanno una composizione qualitativa dell'organico del personale docente coerente con gli standard formativi dei percorsi di IeFP definiti dalla programmazione di Istituto. L'articolazione delle cattedre, ivi comprese quelle degli insegnanti tecnico pratici, in relazione alle classi di concorso del personale docente, per ciascuno degli indirizzi di IeFP offerti dalle istituzioni scolastiche di IP, è determinata dalle medesime istituzioni scolastiche e dall'Ufficio Scolastico Regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 5 Realizzazione dell'offerta sussidiaria da parte degli Istituti Professionali e raccordo tra i sistemi di IP e di IeFP

- 1. Nell'ambito della programmazione regionale del sistema di IeFP le istituzioni scolastiche di IP possono attivare percorsi per il conseguimento della qualifica triennale e del diploma professionale di IeFP in via sussidiaria e in coerenza con i propri indirizzi quinquennali come da tabella di correlazione Allegato 4 bis all'Intesa in Conferenza Stato Regioni del 10 settembre 2020.
- 2. Gli IP realizzano tali percorsi secondo le modalità e nel rispetto delle indirezioni propriedi in discreta della indirezione di percorsi secondo le modalità e nel rispetto delle indirezioni propriedi in discreta di percorsi secondo le modalità e nel rispetto delle indirezioni propriedi in discreta di percorsi secondo le modalità e nel rispetto delle indirezioni propriedi in discreta di percorsi secondo le modalità e nel rispetto delle indirezioni propriedi in discreta di percorsi secondo le modalità e nel rispetto delle indirezioni propriedi in discreta di percorsi secondo le modalità e nel rispetto delle indirezioni propriedi in discreta di percorsi secondo le modalità e nel rispetto delle indirezioni propriedi in discreta di percorsi secondo le modalità e nel rispetto delle indirezioni propriedi in discreta di percorsi secondo le modalità e nel rispetto delle indirezioni propriedi in discreta di percorsi di perc

dalla Regione Campania attraverso suoi atti programmatori:

- sulla base degli standard formativi regionali, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del d. lgs. n. 226/2005 e dei criteri generali definiti con il DM 17 maggio 2018;
- sulla base degli accordi sanciti in CSR N. 155 del 1° agosto 2019 e n. 156 del 10 settembre 2020 inerenti all'aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e tecnico professionali così come recepito dal D.M. n. 11 del 7 gennaio 2021;
- con la costituzione di classi composte da studentesse e studenti che scelgono, all'atto dell'iscrizione, un percorso di IeFP per il conseguimento di una qualifica (percorsi di durata triennale) o di un diploma professionale (percorsi di IV anno), ferma restando la reversibilità delle scelte attraverso i passaggi di cui all'art. 8 del d. lgs. n. 61/2017;
- previo accreditamento regionale, come indicato al successivo art. 9.
- 3. L'erogazione dell'offerta sussidiaria da parte delle istituzioni scolastiche di IP non può comportare oneri aggiuntivi per lo Stato.

Art. 6

Passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale e viceversa

- 1. I passaggi tra i percorsi di IP e i percorsi di IeFP e viceversa si attuano secondo la modalità del riconoscimento dei crediti formativi ai sensi del DM 22 maggio 2018, come rimodulato dal dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 10 settembre 2020.
- 2. Il procedimento relativo al passaggio è gestito dalle istituzioni interessate nell'ambito della loro autonomia in modo condiviso e nel rispetto delle operazioni indicate all'art. 4 del DM 22 maggio 2018.
- 3. Devono essere previste specifiche e funzionali modalità di progettazione e realizzazione delle attività di inserimento, integrative e di accompagnamento della studentessa e dello studente nel nuovo percorso, per favorirne il successo formativo e il conseguimento dei relativi risultati di apprendimento.
- 4. Si promuovono forme di confronto e lavoro congiunto tra Istituzioni scolastiche e Istituzioni formative, per l'individuazione e la formalizzazione delle equivalenze tra le competenze tecnico professionali degli indirizzi di istruzione professionale e le figure nazionali e i relativi indirizzi di IeFP.
- 5. I passaggi dai percorsi di IeFP ai percorsi di IP nel primo biennio possono essere richiesti dalla studentessa e dallo studente:
 - entro il 31 gennaio nel corso dell'anno formativo. L'operazione di passaggio si conclude entro il successivo mese di febbraio,
 - entro il 30 giugno al termine dell'anno formativo. L'operazione di passaggio si conclude entro l'inizio dell'anno scolastico formativo successivo.
- 6. I passaggi dai percorsi di IP ai percorsi di IeFP nel primo biennio possono essere richiesti dalla studentessa e dallo studente:
 - entro il 15 febbraio nel corso dell'anno formativo. L'operazione di passaggio si conclude entro il 15 del successivo mese di marzo;
 - al termine dell'anno formativo. L'operazione di passaggio si conclude entro l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico formativo successivo.
- 7. I passaggi dai percorsi di IeFP ai percorsi di IP e viceversa nel terzo anno possono essere richiesti dalla studentessa e dallo studente entro il 30 novembre e l'operazione di passaggio si conclude entro il successivo mese di dicembre.
- 8. Nel caso di passaggio della studentessa e dello studente in possesso della qualifica di operatore del benessere, del diploma professionale di tecnico dei trattamenti estetici o del diploma professionale di tecnico dell'acconciatura, le istituzioni formative di provenienza, in accordo con le istituzioni scolastiche di destinazione, progettano e realizzano, a partire dal terzo anno del percorso di IeFP, interventi integrativi finalizzati all'acquisizione di competenze, abilità e conoscenze utili ai fini dei passaggi ai percorsi di IP.

Art. 7

Interventi integrativi e modalità di accesso all'esame di qualifica o diploma di IeFP per le/gli iscritte/i ai percorsi di IP

- 1. Gli IP che realizzano percorsi quinquennali possono preparare gli studenti che ne facciano richiesta per sostenere l'esame di qualifica triennale o di diploma quadriennale di IeFP attraverso adattamenti del percorso didattico dei primi tre anni o attraverso moduli integrativi nel quarto o quinto anno funzionali alla maturazione di tutti i crediti necessari per l'accesso all'esame.
- 2. Gli interventi sono realizzati in via prioritaria nell'ambito del monte ore curricolare di IP, utilizzando le quote orarie di cui all'art. 3 comma 2 del DM 17 maggio 2018, nei limiti delle risorse di organico disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli standard formativi regionali.
- 3. Alle medesime condizioni gli IP, laddove il numero di domande di iscrizione a un percorso di IeFP sia insufficiente ad assicurare la costituzione di un gruppo classe di IeFP, per rispondere alla domanda formativa dell'utenza, possono predisporre, anche in collaborazione con gli organismi formativi che erogano percorsi di IeFP, Progetti Formativi Individuali (PFI) per tali studenti che saranno inseriti in un percorso scolastico quinquennale, al fine di garantire loro l'acquisizione delle competenze, abilità e conoscenze riconoscibili in termini di crediti formativi per l'ammissione all'esame di qualifica o di diploma professionale.
- 4. Gli interventi integrativi possono essere rivolti a singoli studenti e a sottogruppi della classe.
- 5. A partire dal terzo anno le studentesse e gli studenti possono fare domanda di accesso, come candidati esterni, a un esame per l'acquisizione della qualifica in esito ad un percorso di IeFP già autorizzato dalla Regione e realizzato da un IP o da un organismo formativo accreditati. A tal fine, l'IP di provenienza rilascia alle studentesse e agli studenti interessati la documentazione dettagliata sul percorso formativo svolto per una sua valorizzazione come evidenza per l'accesso all'esame.
- 6. A partire dal quarto anno le studentesse e gli studenti possono fare domanda di accesso, come candidati esterni, a un esame per l'acquisizione del diploma professionale in esito ad un percorso di IeFP già autorizzato dalla Regione e realizzato da un IP o da un organismo formativo accreditati. A tal fine, l'IP di provenienza rilascia alle studentesse e agli studenti interessati la documentazione dettagliata sul percorso formativo svolto per una sua valorizzazione come evidenza per l'accesso all'esame. Il possesso della qualifica professionale correlata costituisce prerequisito per l'accesso all'esame per il conseguimento del diploma professionale.
- 7. L'esame può essere svolto presso lo stesso IP che ha realizzato gli interventi integrativi se l'Istituto è in possesso dell'accreditamento di cui al successivo art. 9.
- 8. Le studentesse e gli studenti potranno richiedere il riconoscimento dei risultati anche parziali di apprendimento conseguiti in esito a tali interventi integrativi anche in caso di passaggio a un percorso di IeFP per il conseguimento di una qualifica o diploma professionale secondo le fasi e le modalità di cui al precedente art. 6.
- 9. Gli interventi integrativi devono prevedere un periodo di alternanza scuola-lavoro di almeno 400 ore nel corso del triennio. Le attività di alternanza scuola-lavoro possono essere realizzate anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche, come ad esempio nei mesi estivi tra il termine del secondo e l'inizio del terzo anno.

Art. 8

Studenti a rischio abbandono senza titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione

- 1. Allo scopo di perseguire l'assolvimento generalizzato dell'obbligo di istruzione e prevenire il fenomeno di abbandono da parte di studenti senza titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, possono essere stipulate, ai sensi dell'art. 7 del DPR 275/99, Convenzioni tra la scuola secondaria di primo grado e gli Enti di formazione professionale, per la realizzazione di percorsi personalizzati mirati al conseguimento della licenza di primo grado ed alla permanenza dello studente nel circuito formativo, attraverso l'inserimento nei percorsi di IeFP.
- 2. Tali percorsi sono rivolti esclusivamente e in via eccezionale agli studenti iscritti presso una scuola secondaria di primo grado, che abbiano compiuto almeno 15 anni e risultino a forte rischio abbandono.

3. La stipula della Convenzione, in accordo con la famiglia, sarà cura della scuola secondaria di primo grado, che curerà gli opportuni contatti con gli altri soggetti coinvolti. Ai fini della sua stipula, la scuola secondaria di primo grado e l'Ente di formazione professionale effettueranno una valutazione congiunta della situazione, per progettare e sviluppare in modo congiunto i percorsi.

Art. 9 Accreditamento degli Istituti Professionali

- 1. L'accreditamento regionale degli Istituti Professionali consiste nella procedura mediante la quale la Regione riconosce all'Istituto Professionale l'idoneità a erogare percorsi di IeFP, ed è pertanto teso a verificare la disponibilità di risorse strumentali e laboratoriali coerenti con le specificità della figura professionale, e la disponibilità delle professionalità necessarie ad agire quanto previsto dal Sistema Regionale delle Qualifiche e dal Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze.
- 2. La Regione Campania definisce con specifico atto il regime di accreditamento necessario per il rilascio delle qualifiche e dei diplomi di IeFP da parte degli IP.
- 3. Gli Istituti Professionali che intendono realizzare percorsi di IeFP finalizzati al conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale devono essere accreditati dalla Regione Campania secondo le modalità individuate specificatamente per i percorsi di IeFP nella deliberazione di Giunta Regionale n. 136 del 22/03/2022 e nella successiva deliberazione n. 48 del 31/01/2023 con cui la Giunta Regionale ha approvato la disciplina transitoria per l'accreditamento degli istituti scolastici pubblici, a parziale integrazione di quanto previsto dall'allegato B alla D.G.R. n. 136 del 22.03.2022, limitatamente ai corsi avviati nel corso del biennio scolastico 2023-2024;
- 4. Gli Istituti Professionali già accreditati ai sensi la Deliberazione della Giunta Regionale n. 242 del 22/07/2013 conservano l'accreditamento, fatto salvo l'obbligo di adeguare i propri requisiti minimi a quelli descritti dall'allegato B alle Linee Guida allegate alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 136 del 22/03/2022 e, in via transitoria limitatamente ai corsi avviati nel corso del biennio scolastico 2023-2024, a quelli indicati dall'allegato B alla D.G.R. n. 48 del 31/01/2023.

Art. 10 Esami finali e certificazione

- 1. Gli esami conclusivi dei percorsi di cui al presente Accordo, per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale (per i percorsi di durata triennale) e di diploma professionale (per i percorsi di IV anno), si svolgeranno sulla base della specifica disciplina dettata dalla Regione Campania, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 17 -con particolare riferimento al comma 2- e all'art. 20 Capo III del D. Lgs. n. 226/2005 e dell'Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale approvato in sede di Conferenza delle regioni e delle province in data 20/02/2014.
- 2. Le modalità di svolgimento degli esami finali di cui al comma 1 si applicano anche ai percorsi di IeFP realizzati dagli IP con interventi integrati.

Art. 11 Aspetti finanziari

- 1. L'erogazione dell'offerta sussidiaria da parte delle istituzioni scolastiche di IP non può comportare oneri aggiuntivi per lo Stato.
- 2. 1. Gli oneri per l'erogazione dell'offerta sussidiaria da parte delle istituzioni scolastiche di IP per il rilascio della qualifica professionale (per i percorsi di durata triennale) e del diploma professionale (per i percorsi di IV anno) trovano copertura nei limiti delle risorse statali assegnate alla Regione Campania dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sulla Legge 144/99 art. 68 obbligo di istruzione/diritto-dovere e delle risorse comunitarie a valere sul POR FSE previste nei pertinenti atti di programmazione regionale e comunitaria.

Art.12 Monitoraggio e valutazione

1. I percorsi di IeFP erogati delle istituzioni scolastiche di IP saranno oggetto di monitoraggio e valutazione, anche ai fini della loro innovazione permanente, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e politiche sociali e della Regione Campania, che potranno avvalersi anche della collaborazione dell'INVALSI e dell'INAPP, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione al ruolo istituzionale di ciascuno di essi e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13 Collaborazione istituzionale

- 1. La Regione Campania e l'USR Campania si impegnano a sviluppare una collaborazione istituzionale organica nel rispetto delle proprie specifiche competenze e attraverso la messa a disposizione delle rispettive strutture e risorse; in particolare, relativamente a:
 - promozione e supporto ad azioni di qualificazione del sistema territoriale attraverso interventi congiunti di accompagnamento e formazione alle Istituzioni che erogano l'offerta di IeFP, con particolare riferimento all'innovazione dell'assetto metodologico-didattico, allo sviluppo del sistema duale e dell'apprendistato, ai servizi ed alle azioni di supporto alla transizione al lavoro;
 - coordinamento, monitoraggio, valutazione di sistema e degli esiti di apprendimento dei percorsi di IeFP, nonché monitoraggio delle iscrizioni e regolazione dei flussi degli allievi verso i percorsi sussidiari di IeFP;
 - condivisione di tutte le informazioni e le banche dati necessarie alla programmazione dell'offerta territoriale.
- 2. l'U.S.R. garantisce il supporto tecnico per:
 - l'assegnazione degli organici alle I.S. nella misura quantitativa di quello attribuito alle classi di
 - I.P. e secondo il criterio della corrispondenza qualitativa dell'offerta agli standard formativi di IeFP, nelle modalità già sperimentate per la precedente offerta sussidiaria complementare, con la possibilità di optare per diverse classi di concorso;
 - la gestione dei passaggi, degli esami finali e del corso annuale, con promozione delle relative misure di supporto e integrative.
- 3. L'attività di controllo del rispetto da parte degli IP della regolamentazione regionale di IeFP è esercitata congiuntamente dai rispettivi Uffici preposti.

Art. 14 Durata

- 1. Il presente Accordo ha validità per i percorsi che saranno avviati negli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, ferma restando la possibilità di consensuale modifica dello stesso prima della scadenza. È fatta salva la facoltà delle parti di recedere dall'accordo con preavviso di almeno tre mesi. È escluso il rinnovo tacito dell'accordo.
- 2. Il presente Accordo può essere oggetto, di comune intesa tra le Parti, di successive integrazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie per adeguamento a nuove disposizioni normative, a seguito di necessità riscontrate nelle attività di monitoraggio di cui all'art. 12.
- 3. A un eventuale rinnovo si provvederà con apposito atto di comune accordo tra le parti.

Art. 15 Tutela dei dati personali

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale e l'Amministrazione scolastica vengano in possesso in occasione dell'espletamento delle attività del presente Accordo e dei successivi atti ad esso connessi, saranno trattati sia su supporto cartaceo sia mediante sistemi (Michigal Cartalla).

Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento n. 2016/679/UE – GDPR).

Art.16 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa riferimento al contenuto dell'Intesa nazionale del 16 dicembre 2010 per quanto ancora applicabile, del Decreto Legislativo n. 61 del 13 aprile 2017, del DM 17 maggio 2018 in attuazione dell'art. 7 comma 1 del D. Lgs. 61/2017 e del DM 22 maggio 2018 in attuazione dell'art. 8 comma 2 del citato D. Lgs. 61/2017 come rimodulato dall'Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 10 settembre 2020.

Art. 17 Imposta di bollo e sottoscrizione

- 1. Il presente Accordo è da considerarsi esente da imposta di bollo ai sensi dell'Allegato B-Tabella art. 16 al D.P.R. n. 642/1972.
- 2. Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, confermato e sottoscritto. Napoli, addì

Per la RegioneCampania L'Assessora all'Istruzione Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Il Direttore Generale

INDICE DELLE FIGURE

FIGURE	INDIRIZZI
1. OPERATORE AGRICOLO	Gestione di allevamenti Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra Produzione di piante ornamentali e fiori in vivaio Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini Gestione di aree boscate e forestali
1. OPERATORE AI SERVIVI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA	
2. OPERATORE AI SERVIZI DI	
IMPRESA	
3. OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA	
4. OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE	Manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici Manutenzione e riparazione della carrozzeria Manutenzione e riparazione di macchine operatrici per l'agricoltura e l'edilizia Riparazione e sostituzione di pneumatici
5. OPERATORE ALLE LAVORAZIONI	
DEI MATERIALI LAPIDEI	
6. OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DELL'ORO, DEI METALLI PREZIOSI O AFFINI	
7. OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DI PRODOTTI DI PELLETTERIA	
8. OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI	
9. OPERATORE DEL BENESSERE	Erogazione di trattamenti di acconciatura Erogazione dei servizi di trattamento estetico
10. OPERATORE DEL LEGNO	
11. OPERATORE DEL MARE E DELLE ACQUE INTERNE	
12. OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO E DEI PRODOTTI TESSILI PER LA CASA	
13. OPERATORE DELLA RISTORAZIONE	Preparazione degli alimenti e allestimento piatti Allestimento sala e somministrazione piatti e bevande
14. OPERATORE DELLE CALZATURE	
15. OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI	Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno Lavorazione e produzione lattiero e caseario Lavorazione e produzione di prodotti a base di vegetali Lavorazione e produzione di prodotti a base di carne Lavorazione e produzione di prodotti ittici Produzione di bevande

FIGURE	INDIRIZZI
16. OPERATORE DELLE PRODUZIONI	
CHIMICHE	
17. OPERATORE DELLE PRODUZIONI	
TESSILI	
18. OPERATORE DI IMPIANTI	
TERMOIDRAULICI	
19. OPERATORE EDILE	Lavori generali di scavo e movimentazione
	Costruzione di opere in calcestruzzo armato
	Realizzazione opere murarie e di
	impermeabilizzazione
	Lavori di rivestimento e intonaco
	Lavori di tinteggiatura e cartongesso
	Montaggio di parti in legno per la carpenteria edile
20. OPERATORE ELETTRICO	Installazione e cablaggio di componenti elettrici,
	elettronici e fluidici
	Installazione/manutenzione di impianti elettrici
	civili
	Installazione/manutenzione di impianti elettrici
	industriali e del terziario Installazione/manutenzione di impianti speciali
	per la sicurezza e per il cablaggio strutturato
21. OPERATORE GESTIONE DELLE	per la sicarezza e per il caolaggio stratturato
ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE	
22. OPERATORE GRAFICO	Impostazione e realizzazione della stampa
22. OI ERATORE GRAFICO	Ipermediale
23. OPERATORE INFORMATICO	2permeasure
24. OPERATORE MECCANICO	Lavorazioni meccanica, per asportazione e
	deformazione
	Saldatura e giunzione dei componenti
	Montaggio componenti meccanici
	Installazione e cablaggio di componenti elettrici,
	elettronici e fluidici
	Fabbricazione e montaggio/installazione di infissi,
	telai e serramenti
25. OPERATORE MONTAGGIO E	
MANUTENZIONE IMBARCAZIONI DA DIPORTO	

Tempistiche dei passaggi

Tipologia di passaggio	Nel primo biennio		Nel terzo anno
	Richiesta	Conclusione del procedimento	Richiesta
Da IeFP a IP	Nel corso dell'anno: entro il 31 gennaio	Entro il successivo mese di febbraio	Entro il 30 novembre
	Entro il 30 giugno	Entro l'inizio del successivo anno scolastico e formativo	
Da IP a IeFP	Nel corso dell'anno: entro il 15 febbraio	Entro il 15 del successivo mese di marzo	Entro il 30 novembre
	Entro il termine dell'anno scolastico e formativo	Entro l'inizio delle lezioni del successivo anno scolastico e formativo	
Da IeFP a IeFP	Nel corso dell'anno: entro il 15 febbraio	Entro il 15 del successivo mese di marzo	Entro il 30 novembre
	Entro il termine dell'anno scolastico e formativo	Entro l'inizio delle lezioni del successivo anno scolastico e formativo	